REGOLAMENTO (CEE) N. 1003/77 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2],

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che, per ottenere una migliore conoscenza delle esportazioni di semi oleosi con restituzione, è opportuno prevedere che le comunicazioni che vi si riferiscono facciano distinzione tra le quantità esportate con o senza fissazione anticipata della restituzione ; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/76 [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 205/73 è sostituito dal seguente :

« b) al più tardi due settimane dopo la fine del mese preso in considerazione, le quantità per le quali la restituzione è stata pagata durante il mese precedente, precisando quelle che :

— hanno formato oggetto della fissazione anticipata della restituzione ;

— hanno beneficiato della restituzione in vigore nel giorno dell'esportazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. L 204 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.
(6) GU n. L 194 del 20. 7. 1976, pag. 7.